

# Regolamento del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.

Redatto ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance* emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 e rivisto in data 16 gennaio 2025

I Grandi Viaggi S.p.A. Via della Moscova, 36 - 20121 Milano Capitale Sociale €. 43.390.892,46 = int.vers. R.E.A. Milano n. 1319276 – Cod.Fisc. P.ta Iva n. 09824790159



#### **INDICE**

Regolamento del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.	3
Articolo 1 - Nomina e Composizione	3
Articolo 2 – Amministratori indipendenti	4
Articolo 3 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 4 – Vicepresidente	7
Articolo 5 – Amministratore Delegato -CEO	7
Articolo 6 – Comitati del Consiglio di Amministrazione	7
Articolo 7 – Ruolo e competenze del Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 8 - Attività e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	12
Articolo 9 – Segretario del Consiglio di Amministrazione	13
Articolo 10 - Documentazione di supporto	13
Articolo 11 - Deliberazioni	14
Articolo 12 – Verbale	14
Articolo 13 – Obbligo di riservatezza	15
Articolo 14 - Valutazione del Consiglio di Amministrazione	15
Articolo 15 - Operazioni con parti correlate	15
Articolo 16 - Sistema di controllo interno	16
Articolo 17 – Modifiche del regolamento e dei relativi Allegati	19
Allegato 1.1 – Requisiti per gli Amministratori di I Grandi Viaggi S.p.A.	20
Allegato 1.2 – Indipendenza degli Amministratori	21
Allegato 1.2.1(a) - Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 58/98.	22
Allegato 1.2.1(b) - Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e dell'art. 2.2.3 comma 3 lettera m) del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.	
Allegato 1.2.1 (c) – Format dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3 lett. m) del regolamento dei mer organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.	
Allegato 1.3 – Processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S. <sub>I</sub>	p.A.
	27



#### Regolamento del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.

Il presente Regolamento del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. (di seguito, il "Regolamento"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 e rivisto in data 16 gennaio 2025, ha lo scopo di conformare l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. (di seguito "Società") a quanto disposto dalle leggi vigenti, dallo Statuto della Società (di seguito, lo"Statuto"), dal Codice di *Corporate Governance* emanato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dalle procedure di *governance* interne.

Il Regolamento, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, disciplina la nomina e composizione, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri e i mezzi e le modifiche del Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni statutarie e normative *ratione temporis* vigenti.

#### Articolo 1 - Nomina e Composizione

- 1.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri, anche non soci, o non residenti in Italia nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.
- 1.2 L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.
- 1.3 Il Consiglio di Amministrazione uscente, in applicazione a quanto raccomandato dal punto 23 del Codice di *Corporate Governance*, esprime agli Azionisti i propri orientamenti sulla composizione quali/quantitativa ritenuta adeguata per lo svolgimento dell'attività del nuovo Consiglio di Amministrazione. Le indicazioni sulla composizione ideale, in aggiunta ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, mirano a suggerire una presenza nel Consiglio di profili che siano complementari per competenze, estrazione professionale, diversità di genere, fasce d'età e anzianità di carica, che contribuiscano ad assicurare il buon funzionamento dell'organo amministrativo, tenendo in debita considerazione e valutazione anche la disponibilità di tempo che i nuovi Amministratori possono dedicare allo svolgimento del loro incarico. (Allegato 1.1 Requisiti Specifici per gli Amministratori di I Grandi Viaggi S.p.A.).
  - La sussistenza di tali requisiti dovrà essere verificata anche in capo agli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
- 1.4 Ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto Societario, nonché dell'art. 147-ter, comma 4 D.lgs. 58/1998 almeno uno Amministratore, ovvero almeno due, qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate



Governance.

- 1.5 Ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze e comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1 ter del D. Lgs. 58/1998.
- 1.6 Con la nomina e la sostituzione degli amministratori deve essere garantito l'equilibrio tra i generi, così come previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 1.7 Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione ha altresì competenza a deliberare circa:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In ogni caso, il Consiglio potrà rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra elencate materie.

#### Articolo 2 – Amministratori indipendenti

2.1 L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione dopo la nomina o dopo il rinnovo della carica e, successivamente, con cadenza annuale sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, di quelle eventualmente a disposizione della Società. Ai fini della valutazione dell'indipendenza, la Società applica i criteri indicati all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, così come disposto dall'art. 13.4 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha predefinito all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi

Art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:



e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni di cui alle lettere c) e d) della richiamata raccomandazione 7 come riportato nell'Allegato 1.2. Ai fini della valutazione di indipendenza, ciascun Amministratore fornisce le dichiarazioni e informazioni inerenti la propria indipendenza sulla base di format prestabiliti (Allegato 1.2.1(a) – Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 58/98; Allegato 1.2.1(b) - Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'articolo 2, raccomandazioni 6 e 7 del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 2.2.3 comma 3 lettera m) del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.) costantemente e automaticamente aggiornati sulla base delle modifiche normative e/o regolamentari che di volta in volta interverranno.

La valutazione dell'indipendenza degli amministratori è effettuata dal Consiglio ed è sottoposta al Collegio Sindacale che deve verificare che i criteri adottati siano stati applicati correttamente. Al termine della procedura di valutazione dell'indipendenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione – su mandato del Consiglio - sottoscriverà un format unitamente al Presidente del Collegio Sindacale (Allegato 1.2.1(c) – Format dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3 lett. m) del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

- 2.2 L'esito delle valutazioni operate dal Consiglio e dal Collegio Sindacale è comunicato al mercato al momento della nomina e, successivamente, con la Relazione sul Governo Societario. Qualora un amministratore sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, deve essere fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.
- 2.3 Ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto della Società, il venir meno dei requisiti di indipendenza in

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o dipendente:

<sup>-</sup> della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo

<sup>-</sup> di un azionista significativo della società

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

<sup>-</sup> con la società o le società da essa controllate, o con alcuno dei relativi amministratori esecutivi o il top management;

<sup>-</sup> con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società ha un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

La Società considera "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i soggetti conviventi.



- capo ad uno degli amministratori indipendenti ex art. 147-ter indicati come tali alla nomina, comporta la decadenza dall'incarico dello stesso ai sensi di legge.
- 2.4 Gli amministratori indipendenti si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori, così come previsto dall'art. 2, raccomandazione 5 del Codice di Corporate Governance.
- 2.5 Verificandosi nella fattispecie le condizioni previste dalla raccomandazione 14 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione nomina un Lead Independent Director, scegliendolo tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti, cui attribuisce i poteri e le funzioni previsti dal Codice.

#### Articolo 3 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 La nomina e le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate all'art. 15 dello Statuto della Società. In particolare, tra le altre attribuzioni, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, come previsto al successivo art. 10 del presente Regolamento. I singoli Consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Vicepresidente e in sua mancanza, dall'Amministratore indipendente più anziano di età.
- 3.2 Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio di Amministrazione, degli organi di controllo interno e dei Comitati e cura che l'attività di questi ultimi sia adeguatamente coordinata con quella del Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.
- 3.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio con cadenza almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, in merito all'esercizio delle deleghe allo stesso conferite e fornisce anche una informativa periodica sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di significativo rilievo economico, finanziario e patrimoniale o, comunque, di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate relativamente all'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio. In particolare, riferisce, altresì, sulle operazioni nelle quali egli abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nonché sulle eventuali operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza così come definite all'interno del Regolamento Operazioni Parti Correlate (OPC) approvato dalla Società ai sensi del Regolamento Consob.



- 3.4 A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società.
- 3.5 Il Presidente svolge inoltre le altre funzioni previste dal Codice di Corporate Governance.

#### **Articolo 4 – Vicepresidente**

Ai sensi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15.2 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente, scegliendolo tra i suoi membri. Il Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitando gli stessi poteri.

#### Articolo 5 – Amministratore Delegato -CEO

- 5.1 Ai sensi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15.3 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i loro poteri, i compiti e le attribuzioni, nonché la remunerazione.
- 5.2 L'Amministratore Delegato, giusto il disposto dell'art. 15.8 dello Statuto, è tenuto ad informare con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, nonché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate da I Grandi Viaggi S.p.A. e dalle sue controllate.
- 5.3 All'Amministratore delegato sono anche attribuiti i compiti e le funzioni previsti dal Codice di *Corporate Governance* alla Raccomandazione n. 34, lettere da a) a d) nella sua vece di Chief Executive Officier (CEO).

#### Articolo 6 – Comitati del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione, anche in conformità a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, istituisce al proprio interno Comitati che hanno lo scopo di coadiuvare il Consiglio medesimo nello svolgimento delle proprie funzioni.
- 6.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (di seguito, congiuntamente i "Comitati"). Tali comitati hanno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance*.
- 6.3 La nomina, la composizione, i poteri ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati da appositi Regolamenti adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti dei Comitati sono non esecutivi e indipendenti, aventi preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti richiesti dai Comitati medesimi. I compensi aggiuntivi per



- la partecipazione ai Comitati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 6.4 Il Presidente di ogni Comitato provvede ad aggiornare il Consiglio in relazione alle attività svolte alla prima riunione utile.
- 6.5 Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale in merito all'attività svolta e all'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

#### Articolo 7 – Ruolo e competenze del Consiglio di Amministrazione

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, può compiere qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano alla competenza dell'Assemblea degli azionisti.
- 7.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, il Consiglio:
  - esamina ed approva il piano industriale della Società e del Gruppo ad essa facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, monitorandone periodicamente l'attuazione, e valutando il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
  - definisce la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'Emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
  - 3. definisce il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del gruppo ad essa facente capo;
  - 4. la definizione e le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, delle principali società controllate e del Gruppo;
  - 5. valuta annualmente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società nonché quello della controllata avente rilevanza strategica<sup>2</sup>, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi, sulla base delle relazioni/informazioni pervenute dal CEO, dal Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, dalla Funzione Internal Audit e dal Chief Financial Officer (CFO);

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A tal fine è considerate società controllata avente rilevanza strategica, secondo i parametri previsti dal Regolamento sull'Internal Dealing, la Società IGV Hotels S.p.A.



- 6. la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia;
- 7. d'intesa col CEO adotta su proposta del Presidente una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
- 8. individua al suo interno un CEO come da Raccomandazione n.4 del CGG, cui vengano demandati i compiti e le funzioni così come previsti alla Raccomandazione n.34 del CGG lettere da a) a d);
- 9. nomina un Comitato per il Controllo e la Gestione dei Rischi composto da almeno tre Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*;
- 10. descrive nella Relazione sul Governo Societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in essi coinvolti, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- 11. valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal Revisore Legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- 12. approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di *Internal Audit*, sentiti il Collegio Sindacale, il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ed il CEO;
- 13. fermo quanto riservato alla esclusiva competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 c.c., nonché in relazione alle previsioni dell'art. 15.8<sup>3</sup> dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca, le deleghe al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato e ad eventuali amministratori investiti di particolari deleghe; nomina i componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio medesimo, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità con la quale gli organi delegati e i Comitati in parola devono riferire al Consiglio stesso circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite o delle funzioni loro attribuite;
- 14. definisce, esaminate le proposte dell'apposito Comitato, i criteri per la remunerazione della

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto sociale, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



Dirigenza della Società e del Gruppo e da attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari laddove deliberati dall'Assemblea; determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la retribuzione connessa alle deleghe attribuite al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato e, laddove nominati, agli Amministratori che ricoprono particolari cariche e, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio nonché ai Comitati medesimi, composti da Amministratori della Società secondo quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance* nonché la retribuzione spettante ai Dirigenti con responsabilità strategiche. Può impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni rientranti nelle deleghe;

- 15. delibera sulle operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società ed esaminare e valutare le operazioni industriali-finanziarie del Gruppo di significativo rilievo, prestando particolare attenzione alle situazioni nelle quali uno o più amministratori abbiano un interesse, per contro proprio o di terzi, e alle operazioni con parti correlate; secondo i criteri generali stabiliti per individuare le operazioni di significativo rilievo, adottando pertanto regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi;
- 16. ha predefinito i criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori; valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascun amministratore non esecutivo;
- 17. su proposta del Presidente d'intesa col CEO adotta una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'Emittente per quanto attiene alle informazioni privilegiate;
- 18. nomina e revoca i direttori generali conferendo loro i relativi poteri;
- 19. nomina e revoca previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi;
- 20. adotta il Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, approvandone tutti i successivi adeguamenti e aggiornamenti;
- 21. nomina e revoca i componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di quanto previsto dal Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 22. effettua, almeno una volta ogni tre anni, avvalendosi della deroga prevista per le PMI a proprietà concentrata di cui la società ha scelto di avvalersi (Racc. 22) secondo quanto indicato dalla raccomandazione 19 del Codice di *Corporate Governance*, una valutazione sul funzionamento del



Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica anche in relazione ai criteri di diversità di cui all'art. 2 raccomandazione 8 del Codice di *Corporate Governance*. Qualora il Consiglio si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, ne fornisce evidenza all'interno della Relazione sul Governo Societario, dettagliando, nella fattispecie eventuali ulteriori compensi dai suddetti percepiti per eventuali ulteriori servizi forniti alla Società o alle sue controllate; tenuto conto degli esiti del processo di cui sopra, esprime agli azionisti, come indicato nella raccomandazione 23 del Codice di *Corporate Governance*, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna nell'ambito della composizione consiliare stessa, considerando anche i criteri di diversità di cui all'art. 2 raccomandazione 8 del Codice di *Corporate Governance*.

- 23. fornisce informativa nella Relazione sul Governo Societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del Consiglio (ad esempio Presidente o Chief Executive Officer), come definito nell'art. 2 raccomandazione 5 del Codice di *Corporate Governance*, le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento; (4) sugli obiettivi, sulle modalità di attuazione e sui risultati dell'applicazione dei criteri di diversità indicati alla raccomandazione 8 del Codice di *Corporate Governance*:
- 24. rende noto nella Relazione sul Governo Societario, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, il numero delle cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in altre società quotate in mercati regolamentati, società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; fornisce l'informativa, nella Relazione sul Governo Societario, sulla propria composizione, indicando per ciascun membro la qualifica -in termini di esecutivo, non esecutivo ed indipendente-, il ruolo ricoperto quali Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di mandato;
- 25. esprime, coadiuvato dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al precedente paragrafo, avuto riguardo anche alla partecipazione di taluni consiglieri ai comitati



costituiti in seno alla Società.

#### Articolo 8 - Attività e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sulla base di un calendario approvato all'inizio dell'anno per favorire la massima partecipazione alle medesime, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il calendario societario è consultabile sul sito internet della Società https://investors.igrandiviaggi.it alla sezione Investor Relations - Calendario finanziario.
- 8.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, a sensi dell'art. 16 dello Statuto, alla convocazione del Consiglio almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. I singoli Consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere interessato.
- 8.4 Alle riunioni consiliari sono invitati a partecipare d'intesa con il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato i Dirigenti della Società o del Gruppo, nonché i responsabili delle funzioni aziendali competenti sulle specifiche materie poste all'ordine del giorno per fornire gli opportuni approfondimenti sulle tematiche oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 8.5 A norma dell'art. 16.2 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a ciascuno sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, fermo restando che non è in tal caso richiesta la presenza del Presidente e del Segretario in un medesimo luogo.
- 8.6 Il Presidente dirige e assicura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio.
- 8.7 A norma dell'art. 16.4 dello Statuto per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie.
- 8.8 Gli Amministratori che sono impossibilitati a prendere parte alle riunioni del Consiglio hanno l'obbligo di comunicarlo al Presidente ed al Segretario, fornendo adeguata giustificazione non



sindacabile.

#### Articolo 9 – Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione, si avvale del supporto del Segretario, il quale è nominato dall'organo amministrativo, scelto anche al di fuori dei suoi componenti, su proposta del Presidente. Il Segretario viene nominato per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca prima del termine da parte di quest'ultimo o rassegnazione da parte dello stesso Segretario delle dimissioni.
- 9.2 In caso di assenza o impedimento del Segretario alla partecipazione ad una riunione consiliare, il Consiglio di Amministrazione nominerà un sostituto che assuma la funzione di segretario per la specifica riunione, scelto anche tra gli amministratori e in deroga a quanto previsto nel paragrafo successivo.
- 9.3 Il Segretario deve essere un soggetto che abbia maturato una comprovata esperienza in ambito societario, con particolare riferimento alle prassi concernenti la *corporate governance* delle società quotate e i mercati regolamentati, nonché alle attività di segreteria societaria.
- 9.4 Il Segretario supporta l'attività del Presidente e fornisce, con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.
- 9.3 Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario può avere accesso alle informazioni societarie e disporre del supporto dei soggetti competenti interni alla società utili o necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

#### Articolo 10 - Documentazione di supporto

- 10.1 I Consiglieri e i Sindaci, con adeguato anticipo rispetto alla data della riunione del Consiglio, ricevono la documentazione, ove presente, e le informazioni necessarie per permettere loro di esprimersi con consapevolezza sugli argomenti sottoposti alla loro analisi ed approvazione.
- 10.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, per la trasmissione della documentazione preconsiliare a Consiglieri e Sindaci, ha ritenuto congruo il termine di 3 giorni antecedenti la data della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile. Il Presidente verifica che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci, dandone atto in apertura di riunione.
- 10.3 Ove, in casi specifici, non sia possibile fornire la necessaria informativa entro il termine di cui al punto 10.2, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti nel corso della riunione.



- 10.4 La documentazione di supporto viene predisposta dalla funzione aziendale competente mediante la compilazione di schede informative e/o deliberative nelle quali vengono indicati tutti gli elementi necessari a consentire agli amministratori di agire informati.
- 10.5 La documentazione di supporto si intende effettivamente disponibile dal momento in cui risulta essere stata inviata a consiglieri e sindaci tramite messaggio e-mail.
- 10.6 Nei casi in cui la documentazione non sia stata messa a disposizione dei consiglieri nel rispetto del termine definito e lo richieda almeno un consigliere o un sindaco, il consiglio valuterà di volta in volta, con delibera motivata, l'opportunità di rinviare la trattazione del relativo ordine del giorno alla seduta successiva.
- 10.7 All'inizio della seduta viene consegnata al Presidente una traccia della discussione, contenente le informazioni di sintesi sui diversi punti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera.

#### Articolo 11 - Deliberazioni

La riunione del Consiglio è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari. Le relative deliberazioni vengono assunte a norma di Legge e di Statuto. Per le deliberazioni inerenti ad operazioni con parti correlate, si applicano gli specifici criteri e linee guida per l'identificazione di tali operazioni e i relativi principi di comportamento, approvati dal Consiglio di Amministrazione come disciplinato dal Regolamento OPC.

#### Articolo 12 – Verbale

- 12.1 Le comunicazioni effettuate nella riunione e le deliberazioni prese dal Consiglio sono raccolte in verbali. Ai sensi dell'art. 16.7 dello Statuto i verbali delle adunanze consiliari sono redatte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. A seguito della riunione, una bozza del verbale viene messa a disposizione di Consiglieri e Sindaci per eventuali osservazioni che, salve eventuali urgenze, devono essere fatte pervenire al Segretario prima della successiva seduta consigliare, in cui il testo definitivo del verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio. Successivamente all'approvazione il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro sociale.
- 12.2 È consentita la registrazione audio/video delle riunioni al fine di agevolare le attività di verbalizzazione, fermo restando che la registrazione verrà conservata dalla Società esclusivamente per il tempo necessario a tali attività.



#### Articolo 13 – Obbligo di riservatezza

- 13.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci devono mantenere riservati i documenti e le informazioni conosciute in ragione dello svolgimento del proprio incarico, anche successivamente alla scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge e dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza.
- 13.2 Gli stessi devono rispettare quanto previsto dalle procedure aziendali in materia di diffusione di documenti e informazioni, in particolare per quanto concerne quelle relative alla gestione ed al trattamento di informazioni riservate e/o privilegiate.
- 13.3 La valutazione della natura *price sensitive* delle informazioni è di competenza del Presidente; la relativa diffusione, tramite la Funzione preposta, viene effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 nonché alle vigenti disposizioni emanate dalla CONSOB e dalla Borsa Italiana S.p.A.

#### Articolo 14 - Valutazione del Consiglio di Amministrazione

- 14.1 Almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione compie una valutazione in relazione alla adeguatezza delle dimensioni, della composizione e il concreto funzionamento dello stesso e dei Comitati istituiti. In tale attività, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dal Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di un consulente indipendente per lo svolgimento del processo di valutazione di cui al punto precedente. Ai fini della valutazione dell'indipendenza del consulente viene verificata l'assenza di relazioni economiche rilevanti con la Società e/o con Società del Gruppo nell'esercizio in corso e nell'esercizio precedente.
- 14.3 La valutazione viene compiuta in base a quanto indicato nell'Allegato 14.1 Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.
- 14.4 Nella Relazione sul Governo Societario comunicata al mercato viene dato atto dell'esecuzione di tale valutazione e, laddove se ne ravvisi l'opportunità, in tale documento viene riportato anche l'esito della valutazione medesima.
- 14.5 In vista di ogni suo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione esprime un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione.

#### Articolo 15 - Operazioni con parti correlate

15.1 Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le operazioni della Società e delle



- sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, ivi incluse quelle con parti correlate.
- 15.2 Il Consiglio definisce e adotta, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, una procedura ispirata alle "Linee Guida e criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con parti correlate".
- 15.3 L'approvazione ed esecuzione delle operazioni nelle quali un Amministratore è portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, avviene secondo le modalità ivi disciplinate sentito il parere del Comitato OPC. Più specificamente, i Consiglieri che abbiano un interesse, anche potenziale od indiretto, nelle operazioni sottoposte all'esame dell'organo consiliare, informano tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza di tale interesse e sulle relative circostanze. Gli stessi Amministratori, inoltre, si asterranno dalla discussione e non prenderanno parte alla conseguente votazione della delibera.
- 15.4 A norma dell'art. 25 dello Statuto, la Società, in quanto società di minori dimensioni, si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate, applicando anche alle Operazioni di maggiore rilevanza le procedure di approvazione conformi all'art. 7 del Regolamento.

#### Articolo 16 - Sistema di controllo interno

- 16.1 Il sistema di controllo interno è il complesso delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, mediante un processo adeguato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione sana e corretta dell'azienda, coerentemente con l'obiettivo di massimizzazione del valore per gli azionisti. L'assetto organizzativo del sistema di controllo interno è pertanto, l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e regolamenti, la salvaguardia del patrimonio sociale.
- 16.2 Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e lo assiste, anche tramite lo svolgimento di attività istruttoria, nel perseguimento delle sue responsabilità di sorveglianza; in particolare supporta il Consiglio stesso nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e gestione dei rischi della società. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, all'approvazione dei bilanci e delle relazioni finanziarie ed ai rapporti con il revisore legale, con un'adeguata attività istruttoria e con l'assistenza del Comitato di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.



Valuta sentiti il Dirigente Preposto, il Revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

- 16.3 Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi collabora, in via consultiva e propositiva, con il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività di verifica periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dell'assetto organizzativo relativo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa ed al profilo di rischio assunto, valutandone anche l'efficacia; collabora altresì col Consiglio di Amministrazione nel tracciare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sì da identificare, misurare monitorare e gestire i principali rischi afferenti all'Emittente ed alle sue controllate, in modo da renderli compatibili con una sana, prudente e corretta gestione dell'impresa, coerente con gli obiettivi strategici individuati. Supporta le decisioni e le valutazioni del Consiglio relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui questo sia venuto a conoscenza.
  - Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi opera nel rispetto del Codice di *Corporate Governance* e delle Procedure adottate dalla Società, aggiornate di volta in volta per essere *compliant* al Codice di *Corporate Governance*.
- 16.4 Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nel descrivere, nell'ambito della Relazione annuale sul Governo Societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché nell'esprimere la valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Coadiuva altresì il Consiglio, con cadenza annuale, nell'approvazione del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e il CEO nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale "lettera di suggerimenti" e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale. Esamina il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, valutando anche l'idoneità dell'informazione periodica finanziaria e non finanziaria a rappresentare in modo corretto il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite.
- 16.4 Il Comitato, infine, svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato in ciò dal CEO e dal Collegio Sindacale, per quanto attiene alla nomina e revoca del Responsabile della funzione di Internal Audit nonché alla definizione della remunerazione del suddetto coerentemente con le politiche aziendali, sì da assicurare che questi sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità. In



particolare, esaminale relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di Internal Audit, monitorando l'efficacia, l'efficienza nonché l'autonomia e l'adeguatezza della suddetta, affidando, alla medesima, qualora ne ravvisi l'esigenza, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative dandone contestuale comunicazione al Collegio Sindacale.

16.5 Il sistema di controllo interno e gestione rischi di I Grandi Viaggi S.p.A. si compone di:

- Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi;
- CEO:
- Funzione di Internal Audit;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale;
- Gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi tra i quali il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e l'Organismo di Vigilanza.
- 16.6 Il Consiglio conferisce mandato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi al CEO il quale:
  - a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate sottoponendoli periodicamente all'esame, dell'organo di amministrazione;
  - b) da esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e verificandone l'adeguatezza e l'efficacia, nonché curandone l'adattamento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
  - c) affida alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto di regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
  - d) riferisce tempestivamente al Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato possa prendere le opportune iniziative.
- 16.7 Il CEO, previo parere favorevole del Comitato di Controllo Interno e la Gestione dei Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale, svolge un ruolo consultivo e propositivo per quanto



attiene alla nomina e revoca del Responsabile della Funzione di Internal Audit, assicurando che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità nonché alla definizione della remunerazione del suddetto coerentemente con le politiche aziendali.

#### Articolo 17 – Modifiche del regolamento e dei relativi Allegati

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e dei relativi Allegati.
- 17.2 Ciascun Amministratore può proporre modifiche e/o integrazioni, anche in considerazione delle modifiche apportate alle procedure di *corporate governance* adottate dalla Società.
- 17.3 Le modifiche al presente Regolamento e ai relativi Allegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di modifiche puramente formali incluso l'adeguamento ai riferimenti normativi che possono essere apportate dal Vicepresidente o dall'Amministratore Delegato, con l'impegno dei medesimi a darne informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.



#### Allegato 1.1 – Requisiti per gli Amministratori di I Grandi Viaggi S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, per un buon funzionamento dell'organo amministrativo, nella scelta degli amministratori si debba tenere conto delle specificità del settore in cui opera e della sua esperienza professionale. A tal fine individua le aree di competenza che ritiene debbano essere necessariamente rappresentate in Consiglio richiedendo che gli amministratori, oltre ai requisiti di professionalità, siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due delle seguenti aree di competenza:

- Conoscenza del settore turistico e delle tecniche di gestione e dei rischi connessi all'esercizio dell'attività;
- Esperienza di gestione imprenditoriale e/o di organizzazione aziendale: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di dimensioni simili al Gruppo I Grandi Viaggi S.p.A.;
- Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- Competenza nella *governance* di impresa (*audit*, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di *audit* o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- Conoscenza dei pacchetti remunerativi: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione in imprese o gruppi di imprese che adottano politiche di remunerazione in linea con le prescrizioni dettate dal Codice di *Corporate Governance*;
- Gestione dei rischi di impresa: esperienza acquisita tramite lo svolgimento di ruoli di amministrazione, controllo, *audit, compliance o risk management* all'interno di imprese o gruppi di imprese.



#### Allegato 1.2 – Indipendenza degli Amministratori

Quanto all'art.2, Raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance, "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo
  - di un azionista significativo della società. <u>Nella fattispecie la controllata avente rilevanza</u> strategica di IGV S.p.A. è la Società IGV Hotels S.p.A.
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con alcuno dei relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero se il controllante è una società o ente con i relativi amministratori esecutivi o il top management; per significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale si intende un controvalore superiore alla soglia di esiguità ad esclusione delle operazioni concluse a condizione di mercato o standard così come definite nella procedura delle operazioni verso parti correlate della Società.
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice o previsti dalla normativa vigente; per significativa remunerazione aggiuntiva si intende la remunerazione maggiore di Euro 50.000 della remunerazione fissa per la carica di amministratore. e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società ha un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

La Società considera "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i soggetti conviventi.



Allegato 1.2.1(a) - Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 58/98

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA EX ARTICOLO 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/98

Il sottoscritto			
DICHIARA			
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. n. 58/98, come richiamato dall'articolo 147 – ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98.			
Milano, [•]			
In fede			
Firma			



Allegato 1.2.1(b) - Format dichiarazioni indipendenza ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e dell'art. 2.2.3 comma 3 lettera m) del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

#### DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 2.2.3 COMMA 3 LETTERA m) DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.

Il sottoscritto ......, nato a ......, nella qualità di Consigliere d'Amministrazione della Società I Grandi Viaggi S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Moscova, 36 (qui di seguito, la "Società) in relazione ai requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, ed ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento")<sup>1</sup>

#### dichiara che

non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, relazioni di cui all'articolo 2, raccomandazione 7 del *Codice di* 

<sup>1</sup> Art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento: "Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: (...) m) applicare, per quanto riguarda la composizione dell'organo di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 (escluse le raccomandazioni 5, terzo e quarto comma, e la raccomandazione 8) del Codice di *Corporate Governance*, nonché il principio XII e le raccomandazioni 12(d), 13 e 14 previsti dall'articolo 3 del Codice di *Corporate Governance*. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob; (...)".

<sup>2</sup> Art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o dipendente:

<sup>-</sup> della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo

<sup>-</sup> di un azionista significativo della società

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

<sup>-</sup> con la società o le società da essa controllate, o con alcuno dei relativi amministratori esecutivi o il top management;

<sup>-</sup> con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il too management;



Corporate Governance <sup>2</sup> con la Società, con le sue controllate, o con 19 soggetti legati alla Società, che siano tali da condizionare attualmente la propria autonomia di giudizio.

Milano, [•]	
	In fede,
	Firma

La Società considera "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i soggetti conviventi Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del dicembre 2020, le relazioni di cui alla lett. c) e la remunerazione aggiuntiva di cui alla lett. d) si considerano rilevanti se di importo superiore a Euro 50.000,00.

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società ha un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."



Allegato 1.2.1 (c) – Format dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3 lett. m) del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

## DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3 LETT. M) DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A.

I sottoscritti [•]e [•]nella qualità rispettivamente di Legale Rappresentante e Presidente del Collegio Sindacale della società I Grandi Viaggi S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Moscova, 36 (di seguito, la "Società"), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera m), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il "Regolamento")¹,

#### dichiarano

- che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del [•], a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione indicati dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*<sup>2</sup>, ha ritenuto indipendenti i seguenti membri:

<sup>(1)</sup> Art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento: "Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: (...) m) applicare, per quanto riguarda la composizione dell'organo di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 (escluse le raccomandazioni 5, terzo e quarto comma, e la raccomandazione 8) del Codice di *Corporate Governance*, nonché il principio XII e le raccomandazioni 12(d), 13 e 14 previsti dall'articolo 3 del Codice di *Corporate Governance*. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob; (...)".

<sup>(2)</sup> Art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o dipendente:

<sup>-</sup> della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo
- di un azionista significativo della società

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

<sup>-</sup> con la società o le società da essa controllate, o con alcuno dei relativi amministratori esecutivi o il top management;

<sup>-</sup> con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management;



- che il Collegio Sindacale ha verificato, in data [•], la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Milano, [•]	
Il Presidente del Consiglio di Amministraz	ione
Il Presidente del Collegio Sindacale	

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società ha un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

La Società considera "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i soggetti conviventi

Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del dicembre 2020, le relazioni di cui alla lett. c) e la remunerazione aggiuntiva di cui alla lett. d) si considerano rilevanti se di importo superiore a euro 50.000,00.



### Allegato 1.3 – Processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.

Il Processo di autovalutazione è promosso e gestito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (con il supporto del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione), che identifica il personale interno e/o esterno coinvolto nella procedura.

Le fasi del processo di valutazione comprendono le seguenti:

- Definizione dei parametri di valutazione per l'esercizio in corso e dei criteri di qualitativi e quantitativi di valutazione.
- Raccolta dati qualitativi inerenti alle caratteristiche dei consiglieri, comprendenti gli aggiornamenti dei curricula, degli incarichi detenuti, dei corsi di formazione, dei rapporti eventuali con parti correlate.
- Raccolta dei dati sulle presenze, sulle durate delle riunioni, sui temi trattati.
- Raccolta dei dati mediante questionari anonimi riguardanti la percezione da parte dei
  consiglieri dei parametri di valutazione identificati relativi alla composizione e
  funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati interni. I questionari sono aggiornati
  e/o modificati annualmente in relazione allo scopo del processo di autovalutazione del
  periodo.
- Valutazione dei dati qualitativi raccolti per conformità con quanto disposto dalle leggi, dalle prassi di buon governo e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione riguardo alle caratteristiche dei consiglieri.
- Consuntivazione dei dati acquisiti dai questionari di autovalutazione.
- Formalizzazione dei risultati del processo nel relativo documento indicante la metodologia, i risultati conseguiti.
- Il Segretario del Consiglio di Amministrazione supporta il Presidente nella predisposizione del documento di autovalutazione del Consiglio che illustra:
- la metodologia e le singole fasi di cui il processo di autovalutazione si è composto;
- i soggetti coinvolti;
- i risultati ottenuti, evidenziando eventuali punti di forza e di debolezza;
- le azioni correttive necessarie proposte dai Consiglieri;
- lo stato di avanzamento o il grado di attuazione delle misure correttive definite nella precedente autovalutazione.

Il documento di autovalutazione (Risultati dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione) è presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Nella stessa sede vengono approvate le azioni correttive ritenute necessarie ed ottenute le



informazioni circa l'avanzamento delle azioni correttive derivanti da precedenti autovalutazioni. Le azioni correttive deliberate sono verbalizzate e riportate in uno scadenziario indicante la data di attuazione e le funzioni responsabili. La data di attuazione deve essere inferiore alla data di svolgimento della autovalutazione successiva. Sulla base dello scadenziario definito il Consiglio di Amministrazione controlla lo stato di evasione delle azioni correttive deliberate.